



DQA

DIPARTIMENTO QUALITÀ AGROALIMENTARE

Regolamento per la certificazione di prodotto

Via Nazionale, 89/A – 00184 Roma

☎ 06 46974641- 📧 info@dgacertificazioni.it



Dipartimento Qualità Agroalimentare
Regolamento per la certificazione di prodotto

Reg 01
Ed.03 Rev. 11
Data 17.02.2025
Pag. 2 di 29

INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
3	DEFINIZIONI	4
4	REQUISITI DI PRODOTTO E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	5
5	CONDIZIONI GENERALI	7
6	SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	9
7	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO	20
8	MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	21
9	RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA ALLA CERTIFICAZIONE.....	23
10	RISERVATEZZA	27
11	PUBBLICITÀ.....	27
12	PROCEDURE PER I RECLAMI, LE ATTIVITÀ DI REVISIONE E I RICORSI	27
13	CONDIZIONI ECONOMICHE	28

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 3 di 29
---	---	---

1 Scopo

Il presente Regolamento definisce e descrive le regole applicate dall'OdC DQA che opera attraverso uno Schema di certificazione di prodotto, processi e servizi (nel seguito chiamati prodotto).

Qualsiasi organizzazione Cliente - persona fisica, giuridica o azienda - s'impegna contrattualmente ad osservare le regole fissate dal presente Regolamento, ha l'accesso ai servizi di certificazione di prodotto/servizio dall'OdC DQA.

L'applicazione del Regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione nei confronti di tutti coloro che chiedono e/o hanno ottenuto l'accesso ai servizi di certificazione di prodotto/servizio dall'OdC DQA.

Questo Regolamento (Reg01), il Questionario, l'Offerta, la Conferma d'ordine il Regolamento per l'uso del marchio (Reg02) e la PR06 complessivamente costituiscono il Contratto fra il Cliente e l'OdC DQA.

Qualsiasi modifica al contratto dovrà essere controfirmata da entrambe le parti.

I rapporti fra Cliente e l'OdC DQA s'intendono esclusivamente regolati dal contratto; qualsiasi condizione o garanzia diversa da quanto stabilito nel contratto, anche se parte dei documenti *standard* del Cliente, sono da ritenersi non applicabili salvo che siano esplicitamente firmate per accettazione da entrambe le parti.

Per ciò che attiene le attività riferite alle produzioni regolamentate (DOP/IGP/STG/Bevande spiritose IG, Biologico, Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale, di seguito SQNBA, ecc), la documentazione e le modalità operative faranno riferimento a quanto previsto per legge dai regolamenti, note, decreti, Piani di controllo approvati dal Masaf e documentazione ad essi allegata che regolano le attività specifiche attività.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia l'OdC DQA.

2 Campo d'applicazione

Il Regolamento si applica alle attività di:

- certificazione di conformità dei prodotti agroalimentari a Direttive e Regolamenti CE e legislazioni nazionali e/o regionali appartenenti all'ambito volontario e non cogente;
- certificazioni dei prodotti/servizi in accordo a documenti normativi nazionali/internazionali volontari, regole tecniche o specifiche.

Lo Schema di certificazione volontaria è reso pubblico e accessibile a chiunque ne faccia richiesta.

Il Regolamento e i documenti ad esso correlati contengono i requisiti necessari all'accreditamento degli organismi di certificazione di prodotto secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:12.

Lo Schema di certificazione di un prodotto è basato sulla prova o ispezione di campioni prelevati dal mercato e/o dai magazzini dell'organizzazione Cliente o da una combinazione di entrambi, associata con la sorveglianza della produzione e la sorveglianza del sistema qualità dell'organizzazione Cliente.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 4 di 29
---	---	---

Lo Schema di certificazione di un servizio è basato sulla sorveglianza delle attività operative e la sorveglianza del sistema qualità dell'organizzazione Cliente.

3 Definizioni

“Prodotto”

Risultato di attività o processi.

Nota: nei diversi contesti, si applicano le definizioni riportate dalle specifiche norme di riferimento o quelle relative alle Specifiche tecniche, a fronte delle quali (l'azienda) richiede il rilascio della certificazione/attestazione di conformità. In tutti i casi il Regolamento tecnico di prodotto riporta la definizione applicabile nel particolare contesto.

“Processo”

Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso (materie prime, semilavorati, servizi, ecc.) in elementi in uscita (prodotto).

“Disciplinare o Norma tecnica”

Documento emesso o fatto proprio da organismo normativo internazionale e/o nazionale e/o regionale e disponibile al pubblico, che prescrive le modalità di ottenimento e le specifiche di un prodotto e/o le modalità di trasformazione del prodotto.

“Specifica tecnica”

Documento che prescrive i requisiti tecnici che prodotto, processo o servizio devono soddisfare.

La specifica tecnica può essere una norma o una sua parte, oppure essere a sé stante.

“Regolamento tecnico di prodotto”

Documento che riporta requisiti tecnici o direttamente o tramite riferimenti, oppure incorporando il contenuto di una norma, una specifica tecnica o un codice di pratica.

“Certificazione / attestazione di conformità”

Atto mediante il quale un organismo indipendente di terza parte accreditato o notificato o designato (nel caso l'Organismo di Certificazione DQA) dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto o processo (nel caso agroalimentare) è conforme ad un disciplinare o ad una norma, ovvero è conforme a determinate specifiche tecniche.

“Licenza”

Documento mediante il quale l'Organismo di Certificazione DQA accorda il diritto di utilizzare certificati/attestazioni e marchi di conformità per un determinato prodotto.

“Richiedente”

Organizzazione (azienda) o associazione di aziende o ente che richiede all'Organismo di Certificazione DQA di ottenere la certificazione/attestazione di conformità di uno o più prodotti agroalimentari. Nel caso specifico può identificarsi contestualmente con il Cliente e Licenziatario.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 5 di 29
---	---	---

“Cliente”

Parte responsabile del prodotto, processo o servizio che può garantire che sia attuata l'assicurazione della qualità. La definizione può applicarsi a diverse figure, nel caso può identificarsi contestualmente con il Richiedente e con il Licenziatario.

“Licenziatario”

Organizzazione (azienda) o associazione di aziende o ente che ha ottenuto dall'Organismo di Certificazione DQA la Licenza d'uso della certificazione/attestazione e/o del marchio di conformità di uno o più prodotti agroalimentari.

4 Requisiti di prodotto e Documenti di riferimento

4.1 Requisiti di qualità del prodotto/servizio oggetto di certificazione

I requisiti di qualità del prodotto oggetto di certificazione sono specificati nei documenti di riferimento per la certificazione.

4.2 Documenti di riferimento per la certificazione

I documenti di riferimento per la certificazione possono essere:

- norme tecniche riconosciute e adottate da organismi normativi internazionali e/o nazionali;
- disciplinari di prodotto approvati da una Autorità Pubblica (Comunità Europea, Ministeri, Regioni, ecc.) ed oggetto di una pubblicazione ufficiale; in questo caso l'iter contrattuale e di attività ispettiva seguirà quanto previsto dall'Autorità Pubblica approvante;
- disciplinari di prodotto, predisposti da Clienti (azienda o consorzio/associazione di aziende o Ente) come propria iniziativa, riconosciuti ed adottati dall'Organismo di Certificazione DQA previa valutazione tecnica e approvazione;
- disciplinari di prodotto predisposti dal Richiedente Istituzionale e riconosciuti ed adottati dall'Organismo di Controllo.

4.3 Documenti di riferimento del presente Regolamento

- Norma italiana UNI EN ISO 9000: 2015 “Sistemi di gestione per la qualità – termini e definizioni”.
- Norma italiana UNI EN ISO 9001: 2015 "Quality Management Systems" - “Sistemi di gestione per la qualità – requisiti”.
- Norma italiana UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018 “Requisiti generali per la competenza di laboratori di prova e di taratura”.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 6 di 29
---	---	---

- UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015 - "Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems".
- Norma italiana UNI CEI EN ISO 22005:08 “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali e requisiti di base per sistemi di progettazione ed attuazione”.
- Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17065:12: Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- Norma italiana UNI CEI EN 45020: “Termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse”.
- Regolamento (CE) N. 1143 dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modifiche.
- Regolamento (UE) n. 2018/848 del parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione Biologica e all’etichettatura dei prodotti Biologici e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.
- Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia”.
- Decreto prot. 341750 del 2 agosto 2022: Decreto interministeriale recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
- Decreto Prot. 563467 del 24 ottobre 2024: Decreto interministeriale di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e di approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all’aperto, nell’ambito del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
- Decreto prot. 572733 del 30 ottobre 2024: Nota del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero della Salute relativa ai corsi di formazione ai fini della qualifica iniziale dei veterinari valutatori degli organismi di certificazione operanti nell’ambito del SQNBA.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 7 di 29
---	---	---

- Reg. ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione in ultima revisione.
- RT-16 Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari biologici ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche, in ultima revisione.
- RT-17 Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di certificazione operanti le certificazioni a fronte della norma UNI EN ISO 22005 "Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali e requisiti di base per sistemi di progettazione ed attuazione", in ultima revisione.

Per la normativa e la legislazione di riferimento elencata è da intendersi applicabile l'ultima edizione pubblicata o le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

5 Condizioni generali

La certificazione di conformità di prodotto a Direttive e Regolamenti CE e a legislazioni nazionali e/o regionali applicabili può essere richiesta esclusivamente per il settore per quei prodotti per i quali l'Organismo di Certificazione DQA è stata designato dalla competente Autorità nazionale.

La certificazione di conformità di prodotto può anche essere richiesta per quei prodotti agroalimentari per i quali il Cliente presenta un proprio disciplinare che definisca i requisiti di qualità, ovvero le caratteristiche del prodotto ritenute qualificanti e riconosciute dal mercato/consumatore e, per ognuna di esse, definisca le modalità di verifica e/o prova e i relativi criteri di accettazione.

La certificazione di conformità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e può essere richiesta dai clienti che sono dotati di sistemi ritenuti conformi alle norme di cui sopra.

La certificazione riguarda esclusivamente la conformità ai documenti di riferimento che, per le certificazioni di prodotto, non devono comprendere il solo rispetto delle disposizioni di legge vigenti, le quali restano di esclusiva responsabilità del Cliente.

Le informazioni che l'Organismo di Certificazione DQA acquisisce dal Cliente per lo svolgimento delle proprie attività sono gestite in accordo ai requisiti del D.Lgs 196/03 e ai requisiti di riservatezza specificati nel presente Regolamento.

Spetta all'Organismo di Certificazione DQA la decisione insindacabile circa l'ammissibilità del prodotto/processo/servizio, per il quale è chiesta la certificazione/attestazione e/o uso del marchio, a rientrare nel campo di applicazione della relativa documentazione di riferimento.

Il Cliente affinché venga ottenuta e mantenuta la certificazione – Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità – da parte dell'Organismo di Certificazione DQA deve:

- attuare il processo di produzione e/o di trasformazione secondo modalità che forniscano

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 8 di 29
---	---	---

evidenza probante della conformità alle prescrizioni del Disciplinare di prodotto/produzione o della Norma tecnica di riferimento ed essere sottoposto alle verifiche e prove stabilite nei documenti di riferimento in vigore al momento della richiesta;

- accettare le regole fissate dal presente Regolamento incluse le prescrizioni particolari previste dal Regolamento tecnico di prodotto (cfr. § 6.2);
- nel caso di produzioni regolamentate, accettare quanto previsto dalla documentazione di sistema approvata dal Masaf;
- accettare le regole fissate dal Regolamento d'uso del marchio (Reg02) se applicabile;
- fornire e tenere costantemente aggiornata la documentazione richiesta dall'applicazione del sistema di controllo;
- permettere al personale DQA addetto ai controlli l'accesso nei luoghi di produzione a tutte le registrazioni obbligatorie e alla documentazione contabile giustificativa, anche se depositate presso terzi;
- accettare, quando richiesto, la presenza di un osservatore ACCREDIA;
- rendere disponibile al personale addetto al sistema di controllo tutto il prodotto ed il materiale di origine agricola/zootecnica e ingredienti di origine agricola e non utili per lo svolgimento delle analisi necessarie ai fini del controllo e certificazione (laddove applicabile);
- nel fare riferimento alla certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione, comportarsi conformemente a quanto previsto dal Reg. 02;
- accettare, fatta salva la possibilità di ricorso (cfr. Reg. 04), i provvedimenti adottati in caso di rilievo di non conformità decise nei propri confronti e nelle sedi e secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale (laddove previsto) e DQA vigente;
- mantenere registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito alle attività oggetto di certificazione, con le relative modalità di gestione degli stessi;
- essere in regola con il pagamento di tutti i costi stabiliti.

Per le attività di certificazione e di sorveglianza non comprese nell'Offerta, come:

- urgenze, annullamento o riprogrammazione di attività su richiesta o per causa del Cliente;
- reiterazione totale o parziale del programma di verifica e/o di prova in seguito a non conformità;
- verifiche dovute a modifiche dei requisiti di qualità di prodotto e/o del sistema qualità

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 9 di 29
---	---	---

dell'organizzazione Cliente;

- attività aggiuntive dovute alla sospensione o ritiro della certificazione, nel caso di produzioni regolamentate, previste dal Masaf;
- documentazione o testimonianze fornite in caso di giudizio per attività svolte dall'Organismo di Certificazione DQA;

saranno addebitati costi aggiuntivi sulla base delle tariffe in vigore.

La Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità è vincolata al pagamento di tutti gli importi fatturati.

L'Organismo di Certificazione DQA si riserva il diritto di sospendere o ritirare la licenza nel caso di mancato pagamento (totale o parziale) delle fatture.

6 Schema di certificazione

6.1 Richiesta di certificazione

Ogni Cliente interessato alla certificazione di prodotto, o di rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005, compila in ogni sua parte un Questionario Informativo sulla base del quale l'Organismo di Certificazione DQA elabora e trasmette l'Offerta, documento che contiene informazioni sulle attività che saranno svolte e sulle relative tariffe in vigore.

Per ciò che attiene la norma UNI EN ISO 22005, in sede di richiesta di certificazione il Cliente deve provvedere ad indicare almeno i seguenti aspetti:

- UMR – Unità Minima Rintracciabile;
- Obiettivi del SR;
- Elementi caratterizzanti il Sistema;
- Estensione e profondità.

All'atto della presentazione del questionario per la Certificazione per la UNI EN ISO 22005, l'operatore può richiedere l'esclusione di fasi della filiera produttiva o componenti del prodotto, purché siano chiaramente esplicitati e purché tali esclusioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità.

In tali casi DQA agisce come previsto dalla procedura PR06 facente parte integrante del presente documento.

Contemporaneamente, l'Organismo di Certificazione DQA invia al Cliente il presente Regolamento e l'offerta per il servizio richiesto.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 10 di 29
---	---	--

Il legale rappresentante dell'organizzazione Cliente deve restituire l'offerta, controfirmata per accettazione, ed eventualmente completata da tutta la documentazione richiesta.

Al ricevimento dei documenti di cui sopra, l'Organismo di Certificazione DQA esegue il riesame della documentazione ricevuta, richiede se del caso ulteriori informazioni a supporto della stessa oppure invia direttamente al Cliente la Conferma d'ordine che ufficializza l'accettazione delle condizioni contrattuali.

In caso di richiesta di concessione della licenza d'uso del marchio, l'Organismo di Certificazione DQA provvede, inoltre, ad inviare al Cliente il Regolamento per l'uso del Marchio (Reg02).

Il suddetto iter, previsto per le certificazioni volontarie, non risulta essere applicabile per le certificazioni regolamentate, in quanto l'intero iter di adesione e successiva modalità operative ispettive, è regolamentato da documentazione approvata e depositata presso il Masaf.

6.2 Analisi della documentazione, predisposizione ed approvazione del Regolamento tecnico di prodotto

L'Organismo di Certificazione DQA, provvede all'analisi della documentazione elaborata e presentata dal Cliente, ed in particolare quella descrittiva del prodotto e del sistema qualità di produzione per la gestione di specifiche attività, al fine di verificare che la stessa preveda il rispetto dei requisiti fissati dalla documentazione di riferimento per la certificazione del prodotto (cfr. § 4.2).

A tal fine l'analisi consiste in una fase di studio e una fase di elaborazione, valutazione ed approvazione della documentazione tecnica di prodotto, il Regolamento tecnico di prodotto, che dovrà essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di prova, controllo e certificazione.

Nei casi della richiesta di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 22005 in cui il cliente richiede l'esclusione di fasi della filiera o di componenti/ingredienti del prodotto, il DQA provvede a verificare l'ammissibilità di suddetta richiesta, come riportato nella PR06.

Al termine dell'analisi, l'Organismo di Certificazione DQA invia al Cliente un rapporto di verifica con i risultati dell'analisi documentale e le eventuali non conformità, che devono essere risolte prima di poter passare alle verifiche iniziali.

Il Regolamento tecnico di prodotto è predisposto da DQA, il quale provvede alla sua pubblicazione.

Nel caso in cui la Documentazione di riferimento per la certificazione di prodotto è oggetto di una pubblicazione ufficiale (Comunità Europea, Ministeri, Regioni, ecc.) e necessita di autorizzazioni e/o riconoscimenti previsti dalla legge, l'Organismo di Certificazione DQA sottopone il Regolamento tecnico di prodotto all'approvazione dell'Autorità Nazionale competente.

L'Organismo di Certificazione DQA, infine, predispone due copie timbrate del Regolamento tecnico di prodotto e ne restituisce una copia al Cliente che è tenuto a realizzare il prodotto con le caratteristiche e modalità indicate nella documentazione timbrata.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 11 di 29
---	---	--

Per ciò che attiene le produzioni Regolamentate (DOP, IGP, STG, Bevande spiritose IG, SQNBA, Biologico), DQA procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

6.3 Verifica iniziale

Verifica ispettiva iniziale

L'Organismo di Certificazione DQA procede, presso l'organizzazione Cliente, con la verifica ispettiva iniziale del sistema di produzione e controllo del prodotto (mezzi, procedure e personale), al fine di valutare l'effettiva capacità dello stesso di assicurare l'uniformità e la conformità del prodotto e del sistema ai requisiti previsti dal Regolamento tecnico di prodotto.

La verifica ispettiva iniziale sarà principalmente focalizzata sui seguenti elementi:

- Organizzazione (direzione, progettazione, produzione, assicurazione qualità);
- Valutazione dei fornitori e gestione dei dati d'acquisto;
- Identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- Controllo del processo e della filiera produttiva (se applicabile);
- Prove, controlli e collaudi (al ricevimento, in produzione, finali e relative registrazioni);
- Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo;
- Controllo del prodotto non conforme;
- Azioni preventive e correttive (incluso la gestione dei reclami e contenziosi);
- Movimentazione, immagazzinamento, imballaggio, conservazione e consegna del prodotto inclusa la segregazione del prodotto non conforme;
- Addestramento del personale;
- Verifiche ispettive interne della qualità.

L'Organismo di Certificazione DQA definisce il gruppo di verifica tenendo conto dell'esperienza e dell'indipendenza degli Ispettori.

Nel caso che l'organizzazione Cliente sia di piccole o medie dimensioni, può essere nominato un solo Ispettore.

Il piano dettagliato della verifica è notificato al Cliente con adeguato anticipo.

Il Cliente ha la facoltà di sollevare obiezioni circa la composizione del gruppo di verifica.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 12 di 29
---	---	--

In questo caso lo stesso è tenuto a motivarne immediatamente e per iscritto le ragioni all'Organismo di Certificazione DQA.

A tal proposito, si fa presente che alle verifiche ispettive potrebbe essere presente, in qualità di Osservatore, un Ispettore di ACCREDIA; la sua presenza è prevista nell'ambito dei controlli che ACCREDIA deve operare ai fini dell'accreditamento di DQA o del mantenimento dello stesso nel tempo. È quindi implicito che l'organizzazione Cliente deve accettare la presenza di tali Ispettori e che la non accettazione degli stessi porterà alla non concessione della certificazione oppure alla sua sospensione e, se del caso, alla revoca del certificato.

L'organizzazione Cliente è tenuta a fornire tutta la collaborazione necessaria al gruppo di verifica e a mettere a disposizione degli Ispettori tutta la documentazione relativa al sistema di produzione, controllo e assicurazione della qualità.

Per ciò che attiene le produzioni Regolamentate (DOP, IGP, STG, Bevande spiritose IG, SQNBA, Biologico), DQA procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Verifiche analitiche sul prodotto (prova di tipo) iniziali

A completamento con esito positivo delle verifiche ispettive, l'Organismo di Certificazione DQA, per accertare se le specifiche del prodotto oggetto della certificazione (caratteristiche microbiologiche, chimiche, fisiche, organolettiche, ecc.) sono conformi ai requisiti del Regolamento tecnico di prodotto (laddove applicabile), sottopone il prodotto a verifiche analitiche.

Sulla base di quanto definito nel Regolamento tecnico di prodotto sul piano di campionamento, in caso di certificazioni di prodotto regolamentate, l'ispettore del DQA preleva i campioni di prodotto in modo che risultino rappresentativi del sistema di produzione e in numero ritenuto sufficiente a garantire il risultato delle prove con adeguato livello di confidenza. I campioni sono prelevati dalla produzione e/o dal magazzino e/o dal mercato.

Le prove potranno essere eseguite, a completa discrezione dell'Organismo di Certificazione DQA, presso laboratori accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o approvati dall'Organismo di Certificazione previa verifica delle prove ai requisiti applicabili dalla norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Per ciò che attiene le produzioni Regolamentate (DOP, IGP, STG, Bevande spiritose IG, SQNBA, Biologico), DQA procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Rapporti di valutazione e Azioni correttive

I risultati delle attività di verifica, sia ispettive sia analitiche sul prodotto, sono comunicati dall'Organismo di Certificazione DQA alla direzione del Cliente attraverso i verbali di verifica nei quali sono riportate le eventuali non conformità riscontrate.

Le non conformità devono essere risolte prima di poter ottenere la certificazione.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 13 di 29
---	---	--

L'organizzazione Cliente è obbligata a:

- notificare all'Organismo di Certificazione DQA la pianificazione ed il programma delle azioni correttive che intende attuare;
- attuare e notificare all'Organismo di Certificazione DQA la chiusura delle azioni correttive pianificate entro i termini programmati.

L'organizzazione Cliente è sottoposta a nuova verifica di valutazione, ispettiva e/o analitica, in caso di non conformità gravi (cfr. § 6.3.4), con la quale si accerta l'effettiva adozione delle azioni correttive pianificate.

Se il Cliente non attua le azioni correttive necessarie o non rispetta i tempi programmati, l'Organismo di Certificazione DQA non rilascia il Certificato/attestato di conformità del prodotto e la Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità e può annullare l'intero iter di certificazione.

Tutti i costi di tali attività e le relative spese sostenute sono a carico del Cliente.

Per ciò che attiene le produzioni Regolamentate (DOP, IGP, STG, bevande spiritose IG, SQNBA, Biologico), DQA procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Non conformità

In linea generale le non conformità possono essere classificate in minori e in maggiori.

La NC maggiore, definita anche grave, viene attribuita quando si è in assenza o quando manca l'evidenza di applicazione di un requisito cogente (legislativo) oppure di uno o più elementi richiesti dal sistema di gestione o dal Disciplinare o dal Piano di Controllo che comportano significativi dubbi sulla capacità di ottenere prodotti conformi.

Sono considerate non conformità maggiori:

- non conformità del prodotto che influenzano le caratteristiche oggetto di certificazione e/o i requisiti stabiliti dalla legge e/o la sua salubrità;
- non conformità del sistema di gestione per la qualità tali da influenzare il livello di qualità richiesto e la costanza della produzione.
- mancata registrazione di reclami e/o delle azioni intraprese;

Sono considerate non conformità minori:

- non conformità del prodotto che non influenzano le caratteristiche oggetto di certificazione e/o i requisiti stabiliti dalla legge e/o la sua salubrità;
- non conformità del sistema di gestione per la qualità tali da non influenzare il livello di

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 14 di 29
---	---	--

qualità richiesto e la costanza della produzione.

Nel caso in cui le non conformità minori non siano corrette entro il tempo previsto, le stesse diventano automaticamente maggiori.

Per ciò che attiene le produzioni regolamentate la tipologia, classificazione e relativo trattamento delle non conformità sono dettagliate nella documentazione approvata dal Masaf.

6.4 Certificazione

Emissione e Pubblicazione del Certificato/attestato di conformità del prodotto

Terminata l'attività di verifica iniziale il CD del DQA esprime il suo parere per il rilascio o meno della certificazione di conformità potendo, se lo ritiene necessario, prima di deliberare, richiedere un'istruttoria integrativa.

L'Organismo di Certificazione DQA:

- rilascia il "Certificato/attestato di conformità del prodotto";
- iscrive l'organizzazione Cliente, che ha ottenuto la certificazione e la "Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità" (di seguito "Licenziatario"), e il relativo prodotto nell'elenco delle aziende certificate;

Il Certificato/attestato di conformità del prodotto riporta il periodo di validità dello stesso ed inoltre per ciò che attiene la UNI EN ISO 22005 contiene le seguenti informazioni minime:

- Oggetto del sistema di rintracciabilità (prodotto o componente a cui si applica il sistema);
- Obiettivi del Sistema di Rintracciabilità;
- Profondità del Sistema di Rintracciabilità;
- Estensione del Sistema di Rintracciabilità;
- Elementi del Sistema di Rintracciabilità;
- UMR.
 - Eventuali esclusioni di fasi della filiera;
 - Eventuali esclusioni dei componenti.

La concessione e il mantenimento della validità del Certificato/attestato di conformità del prodotto è legata:

- al pagamento delle tariffe relative alle attività di verifica iniziale,

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 15 di 29
---	---	--

- all'effettuazione con esito positivo delle verifiche di sorveglianza;
- al pagamento delle tariffe relative alle attività di verifica di sorveglianza.

Il Certificato/attestato di conformità del prodotto è di proprietà dell'Organismo di Certificazione DQA e può essere copiato o riprodotto solo integralmente.

Uso del Marchio

Al Licenziatario è consentito l'uso del marchio di certificazione dell'Organismo di Certificazione DQA solo a seguito dell'emissione del Certificato/attestato di conformità del prodotto e la relativa Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità.

Il Regolamento per l'uso del marchio (Reg02), approvato dall'Organismo di Certificazione DQA, descrive e definisce i requisiti ai quali il Licenziatario deve conformarsi.

Nel caso di riferimenti scorretti alla certificazione, l'Organismo di Certificazione DQA provvede ad attuare adeguati provvedimenti e all'individuazione delle necessarie azioni correttive.

6.5 Utilizzo di preesistenti certificazioni di rintracciabilità di filiera

Ai fini della certificazione di rintracciabilità di una determinata filiera agro-alimentare, in cui alcuni segmenti della stessa siano già certificati da altro OdC, il DQA provvede a richiedere evidenza, già in fase di presentazione del Questionario, delle certificazioni in essere per il loro utilizzo purché siano state rilasciate da Organismi di Certificazione accreditati rispetto alla norma UNI EN ISO 22005.

Il cliente, nel momento in cui accetta l'Offerta di certificazione, si impegna a dare accesso a DQA a tutte le registrazioni ed i rapporti di valutazione e rilievi che siano rilevanti per attestare la validità e la conformità della certificazione stessa. DQA mantiene evidenze costantemente aggiornate delle registrazioni raccolte, delle valutazioni svolte e delle decisioni assunte a tale scopo.

6.6 Messa a disposizione della documentazione

La documentazione descrittiva e prescrittiva dei singoli schemi di certificazione è a disposizione dei potenziali richiedenti mediante sito internet www.dgacertificazioni.it o altresì a richiesta presso gli uffici centrali DQA.

DQA è inoltre dotato di un elenco aggiornato delle organizzazioni coperte da un certificato emesso a fronte della norma ISO 22005, sempre a disposizione compatibilmente con i vincoli della Privacy.

Tale elenco riporta, a titolo indicativo, le seguenti informazioni:

- Ragione sociale;
- Riferimenti anagrafici;
- Schema di certificazione;
- Settore di riferimento;

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 16 di 29
---	---	--

- Data prima emissione certificato;
- Data ultima verifica ispettiva;
- Data termine validità certificato.

6.7 Compiti del produttore

Controllo della Produzione

È compito dell'organizzazione Cliente eseguire prove e controlli nell'ambito del sistema di produzione dei prodotti certificati sulla base del Piano dei Controlli definito nel Regolamento tecnico di prodotto ed approvato dall'Organismo di Certificazione DQA.

Nel caso delle filiere regolamentate l'attività di autocontrollo deve essere svolta conformemente ai Regolamenti di riferimento.

Il Licenziatario è tenuto a mantenere adeguate registrazioni di tali prove e controlli che devono essere messe a disposizione del gruppo di verifica dell'Organismo di Certificazione DQA e/o su richiesta della stessa.

Le registrazioni devono contenere almeno:

- data e identificazione di chi effettua il controllo o la prova
- identificazione del prodotto controllato (codice d'identificazione del prodotto, numero del lotto di produzione)
- fase del processo in cui è stato prelevato il campione
- caratteristiche del prodotto controllate
- esito del controllo
- note

Il Licenziatario è altresì tenuto a emettere “dichiarazioni di conformità” delle modalità produttive e del prodotto alla norma tecnica di riferimento relative a ciascun lotto, essendo responsabile della corretta esecuzione delle attività di autocontrollo previste nel Regolamento tecnico di prodotto o dalla normativa di riferimento e della veridicità delle stesse dichiarazioni.

Le “dichiarazioni di conformità” consistono nella apposizione dei segni di identificazione sul prodotto e/o nella compilazione di documenti previsti dal Regolamento tecnico di prodotto e da trasmettere all'Organismo di Certificazione DQA.

Reclami

L'organizzazione Cliente è tenuta a:

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 17 di 29
---	---	--

- conservare una registrazione degli eventuali reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del prodotto certificato/attestato ai requisiti fissati dalla normativa di riferimento;
- a rendere disponibile tale documentazione su richiesta dell'Organismo di Certificazione DQA;
- a documentare le azioni adottate per la risoluzione dei reclami.

6.8 Verifiche di Sorveglianza

L'Organismo di Certificazione DQA, durante il periodo di validità della certificazione, esegue nei confronti del Licenziatario attività di sorveglianza con lo scopo di verificare che sia le caratteristiche dei prodotti oggetto di certificazione, sia il sistema di assicurazione della qualità dello stesso, sia il corretto uso del Certificato/attestato di conformità del prodotto o del marchio si mantengano conformi ai requisiti previsti dal Regolamento tecnico di prodotto approvato e al presente Regolamento e dai Regolamenti Comunitari per i quali DQA opera.

La sorveglianza è eseguita con la frequenza definita nel Regolamento tecnico di prodotto a partire dal rilascio del Certificato/attestato di conformità del prodotto o, nel caso di produzioni regolamentate, dalla documentazione approvata in fase di riconoscimento dal Masaf.

Tale frequenza è determinata in considerazione del grado di influenza del prodotto sugli aspetti di sicurezza pubblica, dell'importanza nel sistema legislativo di riferimento, della sensibilità del prodotto a variazioni del processo produttivo, della disponibilità e della tipologia delle registrazioni della qualità.

L'Organismo di Certificazione DQA si riserva il diritto, dandone preventiva comunicazione formale al Licenziatario, di:

- eseguire attività di verifica supplementari – per verificare il mantenimento delle condizioni di conformità al Regolamento tecnico di prodotto;
- cambiare la frequenza delle verifiche di sorveglianza.

Nel caso delle produzioni regolamentate dal Reg. (UE) 2018/848, la frequenza è determinata in conformità a quanto previsto nel medesimo regolamento e nella documentazione ad esso collegata.

Le tariffe applicate sono quelle definite nell'Offerta e i costi con le relative spese per le attività di sorveglianza aggiuntive e/o supplementari sono a carico del Licenziatario.

Nel caso delle produzioni Regolamentate (DOP, IGP, STG, Bevande Spiritose IG, SQNBA, Biologico) i costi relativi all'intera attività di DQA sono definiti negli appositi Tariffari valutati ed approvati dal Masaf per quel che concerne i criteri utilizzati nella definizione degli importi senza entrare però nel merito degli importi stessi.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 18 di 29
---	---	--

Il Licenziatario deve mettere in grado l'Organismo di Certificazione DQA di svolgere le attività di sorveglianza e fornire, a tale scopo, la necessaria assistenza, anche al fine di conoscere i principali clienti/rivenditori dei prodotti certificati e a garantire presso di loro la possibilità di prelievo di campioni di prodotto per le prove di sorveglianza.

Il Licenziatario s'impegna a:

- comunicare a DQA la tipologia e il quantitativo dei prodotti certificati nel periodo di riferimento precedente alla verifica di sorveglianza (laddove previsto dagli specifici regolamenti);
- conservare e rendere disponibile, per l'Organismo di Certificazione DQA, copia di ogni reclamo relativo al prodotto certificato/attestato.

L'attività di sorveglianza è esercitata attraverso:

- a) verifiche ispettive di sorveglianza, svolte presso le unità produttive, sulla documentazione e applicazione del sistema qualità e sul corretto uso del marchio e del Certificato/attestato di conformità del prodotto;
- b) verifiche analitiche sul prodotto (prove di sorveglianza), finalizzate alla verifica della rispondenza del prodotto alle specifiche stabilite dal Regolamento tecnico Piano di Controllo di prodotto (per es. chimiche, microbiologiche, metriche, sensoriali, ecc.).

Verifica ispettiva di sorveglianza

La verifica ispettiva di sorveglianza sul sistema qualità di tutte le unità produttive inserite nel certificato/attestazione è effettuata sulla base dello Schema dei Controlli definito nel Regolamento tecnico di prodotto ed approvato dall'Organismo di Certificazione DQA o, nel caso delle produzioni regolamentate, sulla base di quanto previsto dalla documentazione approvata dal Masaf.

La verifica di sorveglianza è generalmente – ma non esclusivamente – centrata sul processo produttivo e in particolare su:

- verifica del processo e della filiera produttiva (se applicabile);
- esame delle registrazioni delle prove e controlli in produzione;
- verifica delle registrazioni di taratura delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo;
- esame delle registrazioni delle prove, controlli e collaudi al ricevimento su materie prime e semilavorati e delle procedure/rapporti di qualifica dei fornitori;
- registrazioni delle non conformità di prodotto e relative azioni correttive;

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 19 di 29
---	---	--

- registrazioni di reclami e contenziosi e delle relative azioni intraprese;
- registrazioni dell'addestramento del personale;
- registrazioni delle verifiche ispettive interne della qualità;
- corretto utilizzo del certificato/attestazione o del marchio.

Verifica analitica sul prodotto (prove di sorveglianza)

Le verifiche analitiche sul prodotto certificato/attestato sono effettuate in base allo Schema dei Controlli, definito nel Regolamento tecnico di prodotto ed approvato dall'Organismo di Certificazione DQA o nel caso delle produzioni regolamentate, sulla base di quanto previsto dalla documentazione approvata dal Masaf.

I controlli analitici vengono svolti tramite analisi sui campioni di prodotto certificato/attestato prelevabili nelle varie fasi del processo produttivo previsto nel campo di applicazione della certificazione.

Le prove di sorveglianza vengono eseguite secondo i criteri definiti nel precedente § 6.8.

Rapporto dell'attività di sorveglianza

A conclusione delle verifiche ispettive e delle prove di sorveglianza, l'Organismo di Certificazione DQA comunica al Licenziatario i risultati tramite dei verbali di verifica ed invia una Richiesta di azione correttiva con le eventuali non conformità da risolvere e la relativa tempistica entro la quale lo stesso Licenziatario s'impegna a garantire l'adozione e la realizzazione di un piano di azioni correttive per mantenere la validità del certificato/attestato.

Non conformità

Nelle attività di sorveglianza l'Organismo di Certificazione DQA accetta delle eventuali non conformità minori (cfr. § 6.3) che devono essere risolte entro le tempistiche fissate pena la sospensione del certificato/attestazione.

Il riscontro di non conformità maggiori (cfr. § 6.3) determina la sospensione del certificato/attestato e della Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità; nel caso in cui il Licenziatario non risolve le non conformità entro i termini concordati, la Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità è revocata.

Per ciò che attiene le produzioni regolamentate la gestione delle non conformità è conforme ai Regolamenti di pertinenza.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 20 di 29
---	---	--

7 Validità della certificazione di conformità di prodotto

7.1 Periodo di validità

La validità della certificazione può essere relativa all'anno solare o alla campagna produttiva nel caso di prodotti agricoli.

Generalmente la durata del Certificato/attestato di conformità è di tre anni dalla data di rilascio dello stesso; in ogni caso, tale durata è specificata nel Certificato/attestato di conformità del prodotto.

Per ciò che attiene le produzioni regolamentate la durata del Certificato/attestato di conformità è in dipendenza delle prescrizioni normative del rispettivo piano.

7.2 Condizioni di validità

Nel periodo di validità della certificazione, l'Organismo di Certificazione DQA ha il compito di verificare che il Licenziatario, responsabile della conformità del prodotto alle specifiche contenute nel Regolamento tecnico di prodotto, mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso la certificazione.

A tale scopo il Licenziatario per il mantenimento della validità del certificato/attestato deve:

- consentire che DQA svolga attività di sorveglianza effettuando visite di verifica sui prodotti e sul sistema qualità secondo quanto indicato nel § 6.6 del presente Regolamento;
- eliminare le non conformità accertate e notificate dall'Organismo di Certificazione DQA nel corso dell'attività di sorveglianza,
- conservare idonea documentazione di registrazione della qualità e renderla disponibile all'Organismo di Certificazione DQA quando questa lo richieda;
- comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso la certificazione;
- essere in regola con il pagamento delle tariffe relative alle attività di verifica di sorveglianza;
- usare la certificazione limitatamente agli obiettivi e alla profondità che il sistema si è posto;
- usare la certificazione in maniera congruente a quanto specificato nel certificato rilasciato in merito allo scopo di certificazione;
- usare la certificazione in modo da non indurre in errore il consumatore, dichiarazioni che esaltino proprietà o caratteristiche del prodotto non direttamente correlate agli obiettivi del sistema, sono ammesse solo nel caso in cui siano presenti certificazioni di prodotto emesse da un Organismo di Certificazione accreditato o autorizzato da Autorità

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 21 di 29
---	---	--

competente; nei casi di certificazione di prodotto regolamentate le indicazioni relative alle caratteristiche qualitative, possono comparire nei documenti di certificazione solo nel caso in cui venga esplicitato in maniera inequivocabile, che la caratteristica non è oggetto della certificazione emessa.

7.3 Rinnovo

Su richiesta del Licenziatario, effettuata almeno due mesi prima della scadenza del certificato/attestato, il rinnovo dello stesso viene rilasciato a seguito dell'esito positivo delle verifiche di sorveglianza eseguite nel periodo secondo le modalità previste dallo Schema di certificazione.

Il rinnovo della certificazione è subordinato anche al pagamento delle tariffe eventualmente ridefinite in una nuova Offerta.

8 Modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione

8.1 Modifiche dello Schema di certificazione

Nei casi di modifiche relative allo Schema di certificazione e/o di modifiche relative alle norme di riferimento, l'Organismo di Certificazione DQA, informa le organizzazioni Clienti interessate e stabilisce la data effettiva dalla quale i cambiamenti entrano in vigore, accordando un periodo di tempo ragionevole affinché il Licenziatario stesso possa apportare le adeguate variazioni al proprio sistema qualità.

Il Licenziatario ha il diritto di rinunciare alla certificazione (cfr. § 9.1) nel caso in cui ritenga di non adeguare il proprio sistema ai cambiamenti richiesti.

Tale decisione deve essere comunicata per iscritto all'Organismo di Certificazione DQA.

8.2 Modifiche al prodotto/sistema

È possibile che durante la durata della certificazione possano verificarsi situazioni che conducono a mutamenti dei presupposti/requisiti che hanno portato alla certificazione stessa.

Queste modifiche possono essere di diversa natura:

- a) modifiche relative alle caratteristiche del prodotto;
- b) modifiche relative al processo di produzione;
- c) modifiche relative al sistema di controllo del processo/prodotto;
- d) modifiche relative all'assetto proprietario o direzionale del Licenziatario;
- e) modifiche relative al sistema di gestione del Licenziatario;

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 22 di 29
---	---	--

- f) modifiche relative al sistema qualità del Licenziatario;
- g) ogni altra condizione che possa modificare o compromettere la conformità del prodotto ai requisiti iniziali.

In tutti i sopraelencati casi, tranne che per il caso d), è dovere del Licenziatario informare per iscritto l'Organismo di Certificazione DQA sulle modifiche che intende apportare.

Il Licenziatario non può apportare alcuna modifica senza il preventivo nulla osta scritto dell'Organismo di Certificazione DQA pena la sospensione del Certificato/attestato di conformità del prodotto e Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità.

DQA, in base alle informazioni ricevute, stabilisce se:

- i cambiamenti che s'intendono apportare non alterano le condizioni di certificazione e possono essere verificati in occasione della successiva verifica di sorveglianza senza ulteriori prove,
- i cambiamenti che s'intendono apportare alterano le condizioni di certificazione e sono richieste attività di verifica e/o di prova integrative; in questo caso potrà essere necessaria una revisione dell'Offerta da parte dell'Organismo di Certificazione DQA in quanto i costi delle attività supplementari di verifica e/o di prova saranno a carico del Licenziatario,
- i cambiamenti che s'intendono apportare sono tali da richiedere un nuovo iter di certificazione,
- è il caso di non consentire al Licenziatario l'utilizzo del certificato/attestato o del marchio di conformità e/o la distribuzione di prodotti già marcati, se derivanti da tali condizioni modificate, finché DQA non abbia notificato il proprio consenso,

DQA risponde formalmente comunicando le proprie conclusioni in merito.

Qualora il Licenziatario intenda apportare le modifiche secondo le comunicazioni dell'Organismo di Certificazione DQA, deve provvedere entro i termini pianificati alle modifiche richieste o, in alternativa, può rinunciare alla certificazione.

Concluso il termine concesso al Licenziatario per adeguarsi, l'Organismo di Certificazione DQA si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche ispettive e/o analitiche ritenute necessarie, al fine di verificare la conformità del prodotto ai nuovi requisiti e apportare le modifiche al Regolamento tecnico di prodotto.

8.3 Estensione o riduzione della certificazione

Il soggetto Licenziatario può ritenere opportuno estendere il campo di applicazione della certificazione ottenuta; essa può verificarsi in due casi.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 23 di 29
---	---	--

Nel primo caso, per nuovi tipi di prodotto ottenuti negli stessi stabilimenti e secondo le stesse norme per le quali è stata già rilasciata la certificazione, deve presentare apposita richiesta all'Organismo di Certificazione DQA.

Questa valuterà caso per caso se e con quale tipo di verifica procedere e invierà una proposta con il dettaglio delle attività da svolgere ed i relativi costi a carico del Licenziatario.

Nel secondo caso, per nuovi tipi di prodotto secondo norme differenti o comunque fabbricati in stabilimenti differenti da quelli della precedente certificazione, il soggetto Licenziatario deve svolgere di nuovo tutto l'iter procedurale di certificazione già descritto nel presente Regolamento.

Il soggetto Licenziatario può altresì ritenere opportuno ridurre il campo di applicazione della certificazione ottenuta.

In questo caso è sufficiente che egli presenti apposita richiesta all'Organismo di Certificazione e segua le prescrizioni della stessa.

Per ciò che attiene le produzioni Regolamentate, la presente fase è normata dai rispettivi regolamenti comunitari e dall'apposita documentazione di sistema approvata dal Masaf.

9 Rinuncia, Sospensione o Revoca alla Certificazione

9.1 Rinuncia

L'organizzazione Cliente può rinunciare alla certificazione in qualunque momento, con almeno 30 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta, con raccomandata A.R. e/o PEC, all'Organismo di Certificazione DQA.

La rinuncia da parte del Licenziatario non dà diritto ad alcun rimborso della quota annuale di registrazione e autorizza l'Organismo di Certificazione a fatturare tutti gli eventuali restanti costi, con le relative spese, sostenute fino alla data della rinuncia.

9.2 Sospensione

Sono considerati motivi di sospensione della certificazione:

- la richiesta formale da parte del Licenziatario;
- l'accertamento, durante l'attività di sorveglianza, di rilevanti non conformità rispetto agli obblighi del Regolamento tecnico di prodotto tali, però, da non esigere l'immediata revoca del certificato/attestato;
- la mancata risoluzione da parte del Licenziatario delle non conformità, riscontrate durante l'attività di sorveglianza, dopo il termine concordato per la loro eliminazione;
- la non corretta gestione dei reclami da parte del Licenziatario;

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 24 di 29
---	---	--

- il reiterarsi, a giudizio dell'Organismo di Certificazione DQA, dell'uso improprio del certificato/attestato di conformità e/o del marchio da parte del Licenziatario;
- il contravvenire alle prescrizioni relative allo Schema di certificazione o alle procedure stabilite dall'Organismo di Controllo nel presente Regolamento da parte del Licenziatario;
- la mancata comunicazione da parte del Licenziatario all'Organismo di Certificazione DQA di circostanze o modifica che possono influire sulla conformità del prodotto alle norme di riferimento;
- l'impedimento per qualsiasi motivo, da parte del Licenziatario, a garantire il regolare svolgimento dell'attività di verifica previste dall'Organismo di Certificazione DQA;
- il mancato regolare pagamento degli oneri relativi alla certificazione.

L'Organismo di Certificazione DQA, rilevato uno o più dei motivi sopraelencati, può sospendere la Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità per un determinato periodo di tempo.

Pertanto, notifica formalmente al Licenziatario la sospensione indicando altresì le condizioni necessarie e le tempistiche a disposizione per il ritiro della sospensione.

Nel caso in cui l'Organismo di Certificazione DQA sia stata designata dall'Autorità Nazionale competente per il controllo su un prodotto e sulla corretta applicazione del relativo Regolamento tecnico di prodotto, l'Organismo di Certificazione DQA deve sottoporre preventivamente all'approvazione dell'Autorità Nazionale competente le misure che intende adottare.

Il Licenziatario ha la responsabilità di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza alle prescrizioni dell'Organismo di Certificazione DQA e di fare formale comunicazione, allo stesso, delle azioni correttive proposte e/o attuate.

Al termine del periodo di sospensione, l'Organismo di Certificazione DQA effettua una verifica ispettiva e/o analitica per assicurarsi che si siano verificate le condizioni per il ritiro della sospensione.

La sospensione è annullata solo quando l'Organismo di Certificazione DQA ha accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati. In caso contrario DQA procede alla revoca della certificazione.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive, effettuate a cura di DQA e conseguenti alla sospensione, sono a carico del Licenziatario.

Durante il periodo di sospensione è mantenuto l'obbligo da parte del Licenziatario di corrispondere la quota annuale di registrazione.

Durante tale periodo è disposto l'annullamento dei segni d'identificazione e dei marchi di

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 25 di 29
---	---	--

conformità in essere.

La sospensione della certificazione può essere pubblicata dall'Organismo di Certificazione DQA, che ha anche la facoltà di chiedere il ritiro del prodotto dal mercato, qualora lo ritenga necessario per salvaguardare il consumatore finale.

In caso di pubblicazione della notifica di sospensione del certificato/attestato, DQA rende pubblico anche l'eventuale provvedimento di ritiro della sospensione comminata.

Nel caso in cui trattasi di produzioni regolamentate dal Reg. CE 2018/848 le modalità operative sono regolamentate dal medesimo regolamento.

9.3 Revoca

L'attuazione di revoca della certificazione è decisa dall'Organismo di Certificazione DQA a seguito dei seguenti casi:

a) il Licenziatario:

- richiede formalmente di rinunciare alla certificazione;
- non intende o non è in grado di uniformarsi ai nuovi requisiti introdotti in seguito alla modifica della normativa di riferimento e/o del Regolamento tecnico di prodotto e/o dello Schema di certificazione;
- apporta modifiche al prodotto oggetto di certificazione non accettate dall'Organismo di Certificazione DQA;
- non intende o non è in grado di risolvere le cause che hanno portato alla sospensione della certificazione;
- contravviene alle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
- non assolve agli obblighi finanziari assunti con l'Organismo di Certificazione DQA;
- riproduce illecitamente il certificato/attestato e/o il marchio e lo associa e/o appone su prodotti per i quali non è stata concessa licenza d'uso;

b) l'attività di sorveglianza evidenzia Non Conformità del sistema/prodotto rispetto agli obblighi del Regolamento tecnico di prodotto tali da essere ritenute critiche;

c) cessano le attività produttive per le quali il Richiedente aveva ottenuto la certificazione;

d) cessione, fallimento o liquidazione dell'organizzazione Cliente: in questi casi, con opportuna domanda approvata dall'Organismo di Controllo, la certificazione può passare al nuovo soggetto giuridico subentrato nella stessa attività se ne garantisce i requisiti che stanno alla base della certificazione;

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 26 di 29
---	---	--

- e) mancata disponibilità all'accompagnamento del personale ispettivo di DQA da parte di ispettori dell'ente di accreditamento;
- f) in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa pregiudicare negativamente il prodotto certificato/attestato.

Nel caso in cui l'Organismo di Certificazione DQA sia stato designata dall'Autorità Nazionale competente per il controllo su un prodotto e sulla corretta applicazione del relativo Regolamento tecnico di prodotto, l'Organismo di Certificazione DQA deve sottoporre preventivamente all'approvazione dell'Autorità Nazionale competente la sua decisione.

In caso di revoca della certificazione, l'Organismo di Certificazione DQA provvede:

- alla notifica, con raccomandata A.R. e/o PEC, del provvedimento di revoca al Licenziatario;
- al ritiro ed annullamento del Certificato/attestato di conformità del prodotto e la Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità;
- a rendere pubblica la disposizione di revoca della certificazione ed alla cancellazione del Licenziatario e del relativo prodotto dall'"Elenco delle aziende immesse al sistema di certificazione" (RR-EA);
- a disporre, qualora lo ritenga necessario per salvaguardare il consumatore finale, che il Licenziatario ritiri il prodotto dal mercato;

e il Licenziatario s'impegna a:

- restituire l'originale del Certificato/attestato di conformità del prodotto e la Licenza d'uso del certificato/attestato e/o Marchio di conformità concessogli;
- interrompere immediatamente l'uso del certificato/attestato di conformità e/o del marchio di conformità e ogni riferimento alla certificazione in ogni altro eventuale documento;
- comunicare, entro 15 giorni, all'Organismo di Certificazione DQA la quantità di prodotto certificato/attestato giacente in magazzino e il periodo stimato di smaltimento;
- permettere che l'Organismo di Controllo possa verificare presso i propri magazzini i prodotti giacenti e di effettuare dei prelievi di campioni per le prove analitiche;
- smaltire il prodotto certificato/attestato giacente entro i termini stabiliti dell'Organismo di Controllo o a non immettere più sul mercato le giacenze di prodotto su eventuale richiesta della stessa Organismo;
- modificare l'identificazione commerciale del prodotto al fine di evitare possibili confusioni sul mercato.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 27 di 29
---	---	--

I costi e le relative spese dell'eventuale visita ispettiva e/o delle prove analitiche saranno fatturati al Licenziatario in base alle tariffe vigenti.

L'Organismo di Certificazione DQA, nel caso in cui il Licenziatario in seguito alla revoca della certificazione continui a far riferimento alla stessa in qualsiasi modo, può adire alle vie legali.

Nel caso in cui trattasi di produzioni regolamentate dal Reg. UE 848/18 le modalità operative sono regolamentate dal medesimo regolamento.

10 Riservatezza

L'Organismo di Certificazione DQA assicura, per conto del proprio personale e/o di propri subfornitori, la completa riservatezza sulle informazioni di natura confidenziale ottenute nel corso delle attività di certificazione, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o di Organismi di accreditamento.

11 Pubblicità

Il Cliente, in seguito all'emissione del certificato/attestato di conformità del prodotto, ha il diritto di rendere nota la notizia e di utilizzare il certificato/attestato o il marchio di conformità per la promozione commerciale e la valorizzazione del prodotto.

Il Licenziatario è in ogni caso tenuto a:

- far approvare dall'Organismo di Certificazione DQA le informazioni e/o le istruzioni che accompagnano il prodotto in etichetta e che si riferiscono al Regolamento tecnico del prodotto stesso;
- prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra il prodotto certificato e quelli non certificati;
- chiedere l'autorizzazione dell'Organismo di Controllo nel caso intenda pubblicare solo una parte dei rapporti di prova relativi alla certificazione del prodotto;
- astenersi dall'indicare funzioni, fare illazioni o simili, tali da poter indurre il consumatore a ritenere che le "prestazioni" di un prodotto o il suo marchio siano garantite da certificazione quando in effetti esse non lo sono.

12 Procedure per i reclami, le attività di revisione e i ricorsi

12.1 Il reclamo

Il reclamo è la manifestazione d'insoddisfazione del Licenziatario rispetto ad aspetti amministrativi, tecnici e di qualità delle prestazioni svolte dall'Organismo di Certificazione DQA.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 28 di 29
---	---	--

Il reclamo è preso in carico dal RT che provvede a analizzare la situazione d'insoddisfazione descritta.

Nel caso in cui RT fosse direttamente interessato dall'oggetto del Reclamo, sarà DIR ad analizzare la situazione di insoddisfazione.

Analizzata la documentazione RT o SA provvederà ad informare il CD il quale si pronuncerà in merito all'accettazione o all'archiviazione del reclamo, indicando le azioni necessarie alla risoluzione dello stesso e dando incarico a RQ di dare una risposta scritta al reclamante entro trenta giorni dal ricevimento.

12.2 I ricorsi

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate dal CD di DQA nell'ambito delle attività di verifica e certificazione.

Il soggetto controllato al quale sia stato applicato un provvedimento di negazione, sospensione, revoca della certificazione o non conformità di tipo grave ha la facoltà di ricorrere contro le decisioni l'Organismo di Certificazione DQA mediante ricorso al Comitato Ricorsi (CR).

A tale fine, il soggetto controllato invia il ricorso entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di negazione, sospensione o revoca della certificazione, motivata istanza di ricorso all'appello.

Il Comitato Ricorsi, opera secondo quanto previsto nel Reg.04 dell'OdC DQA.

La decisione del Comitato è inappellabile.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico del soccombente.

13 Condizioni economiche

13.1 Tariffe

Le tariffe che regolano le prestazioni dell'Organismo di Certificazione DQA vengono definite da DIR in collaborazione con il Responsabile Tecnico ed il Responsabile Qualità tenendo conto dei controlli necessari e dell'impegno richiesto, a prescindere dal volume di affari dell'operatore.

In conformità alle disposizioni di legge vigenti, in caso di produzioni regolamentate, il tariffario viene trasmesso alle Autorità Nazionali preposte per la necessaria autorizzazione.

Il sistema tariffario approvato dall'Autorità Nazionale è contenuto nell'Offerta secondo gli schemi previsti dall'Autorità Nazionale competente.

Eventuali variazioni delle tariffe, preventivamente autorizzate dall'Autorità Nazionale, vengono notificate alle aziende certificate con l'apposito tariffario trasmesso a mezzo lettera raccomandata o equivalente.

	Dipartimento Qualità Agroalimentare Regolamento per la certificazione di prodotto	Reg 01 Ed.03 Rev. 11 Data 17.02.2025 Pag. 29 di 29
---	---	--

Ogni richiesta di variazione del programma delle visite, su istanza del Licenziatario, può comportare il pagamento di un supplemento di tariffa, in funzione di maggiori oneri incontrati.

Nei casi di rinuncia, sospensione o revoca della certificazione il Licenziatario è comunque tenuto al pagamento della quota annuale prevista.

13.2 Condizioni di pagamento

Le tariffe relative alle attività inerenti alla certificazione e registrazione possono essere versate direttamente a DQA secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte dell'Organismo di Certificazione DQA di una lettera di preavviso e quindi la sanzione di sospensione e successiva revoca della certificazione secondo quanto previsto ai §§ 9.2 e 9.3 del presente Regolamento.